

ALLEGATO A

data 21/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Cristina Pizzozzi)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

Variante n. al P.I. vigente: Prontuario per la mitigazione ambientale, Allegato n. 1 al P.I. Norme Tecniche sui Fronti Commerciali e Affacci sulle aree pubbliche valevole per la ATO 1 modifica degli artt.: **4**, comma 7, **6 bis**, **25**, comma 1, **27**, **28**, commi 1 e 7, **30**, comma 9, **31**, commi 1,4,5,6,7,8, 9,10.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Al comma VII dell'art. 4 "Prevalenza e specialità delle norme rispetto agli altri regolamenti ed alle norme di attuazione del PRG vigente"</p> <p>Per tutto quanto concerne altri aspetti legati all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si rinvia al "Atto normativo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (...)</p> <p>Art. 6 bis:"Distanze tra esercizi di produzione artigianale di cibi etnici"</p> <p>Al fine di contrastare il degrado urbano, non possono essere aperte, per impedirne la concentrazione, nuove attività di produzione artigianale per vendita con asporto di cibi etnici, qualora siano già presenti similari attività nel raggio di 300 metri dal luogo richiesto per la nuova apertura."</p> <p>Al comma I dell'art. 25 "Classificazione tipologica degli elementi espositivi aggiuntivi"</p> <p>(...)</p> <p>b) Bacheche espositive a muro: elementi espositivi tridimensionali appesi alla facciata ad essa paralleli e aderenti per tutta la loro superficie.</p>	<p>Al comma VII dell'art. 4 "Prevalenza e specialità delle norme rispetto agli altri regolamenti ed alle norme di attuazione del PRG vigente"</p> <p>Per tutto quanto concerne altri aspetti legati all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si rinvia al "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (...)</p> <p>Art. 6 bis:"Divieto di modifica d'uso e di apertura di esercizi per la produzione e vendita di cibi etnici"</p> <p>"Al fine di tutelare la tradizione e la tipicità culturale italiana e salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico, nell'ambito territoriale di applicazione del presente allegato, non sono ammesse aperture di attività destinate alla produzione artigianale per vendita con asporto di cibi etnici (riferibili alla cultura orientale e medio orientale) ed attivazioni di esercizi che vendano in via esclusiva o prevalente cibi etnici, né modificazioni dell'uso di edifici o locali all'uso necessarie. Sono vietati anche i mutamenti, nel senso sopra descritto, del genere alimentare degli esercizi che siano esistenti alla data di adozione del presente articolo"</p> <p>Al comma I dell'art. 25 "Classificazione tipologica degli elementi espositivi aggiuntivi"</p> <p>(...)</p> <p>b) Bacheche espositive a muro: elementi espositivi tridimensionali appesi alla facciata ad essa paralleli e aderenti per tutta la loro superficie.</p>

LA GIUNTA COMUNALE

In seduta 15/10/13 1
ha stabilito di sottoporre
Consiglio

c) Devanture decorative e/o espositive: elemento unitario di allestimento, posizionato sul fronte strada a contorno della vetrina, composto da pannelli bidimensionali e/o bacheche espositive a muro, fissi o mobili, tra loro collegati e aderenti per tutta la superficie sia dei risguardi interni dell'apertura della vetrina, che del fronte strada.

d) Porta locandine mobili a libro: ...

e) Porta locandine mobili a leggio:

f) Espositori porta oggetti: elementi di allestimento semplicemente appoggiati al suolo di qualsiasi forma, dimensione o materiale atti a esporre oggetti di varia natura come ad esempio cartoline, fiori, verdura, ect.

Art. 27 "Bacheche espositive a muro"

.....

Art. 28 "Devanture decorative e/o espositive"

I. Le devanture decorative e/o espositive sono ammissibili nelle vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.

(...)

VII. La parte di devanture relativa ad eventuali bacheche espositive può contenere dispositivi luminosi purchè non siano orientati direttamente verso l'esterno.

VIII. Eventuali dispositivi di alimentazione (...)

IX. Non sono ammissibili (...)

X. I materiali, le finiture e (...)

XI. La devanture deve (...)

XII. E' possibile l'installazione di devanture (...)

b) Devanture decorative ~~e/o espositive~~: elemento unitario di allestimento, posizionato sul fronte strada a contorno della vetrina, composto da pannelli bidimensionali ~~e/o bacheche espositive a muro, fissi o mobili~~, tra loro collegati e aderenti per tutta la superficie sia dei risguardi interni dell'apertura della vetrina, che del fronte strada.

c) Porta locandine mobili a libro: ...

d) Porta locandine mobili a leggio:

e) Espositori porta oggetti: elementi di allestimento semplicemente appoggiati al suolo ~~di qualsiasi forma, dimensione o materiale~~ atti a esporre ~~oggetti di varia natura come ad esempio~~ cartoline, **guide turistiche**, fiori, **piante, frutta e** verdura.

Art. 27 "Bacheche espositive a muro"

(Abrogato)

Art. 28 "Devanture decorative ~~e/o espositive~~"

I. Le devanture decorative ~~e/o espositive~~ sono ammissibili nelle vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.

(...)

VII. ~~La parte di devanture relativa ad eventuali bacheche espositive può contenere dispositivi luminosi purchè non siano orientati direttamente verso l'esterno.~~

VII. Eventuali dispositivi di alimentazione (...)

VIII. Non sono ammissibili (...)

IX. I materiali, le finiture e (...)

X. La devanture deve (...)

XI. E' possibile l'installazione di devanture (...)

LA GIUNTA COMUNALE

In seduta ... 15/10/13
ha stabilito di sottoporre al 2
Consiglio.

<p>Art. 30 "Porta locandine mobili a leggio"</p> <p>(...)</p> <p>IX. (...) e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.</p> <p>Art. 31 "Espositori porta oggetti"</p> <p>I. Tali dispositivi espositori sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.</p> <p>(...)</p> <p>IV. Per quanto riguarda gli espositori a muro, la sporgenza massima dalla facciata la sporgenza massima dalla facciata dell'edificio non deve superare i 20cm, le dimensioni massime in senso longitudinale i 120cm e il bordo inferiore deve essere collocato almeno a 80cm dal marciapiede. L'altezza massima ammissibile sarà di 180cm.</p> <p>V. Per quanto riguarda gli espositori a terra, gli ingombri massimi al suolo devono rispettare i 60 x 160cm con orientamento longitudinale parallelo alla facciata. L'altezza massima ammissibile sarà di 160cm.</p> <p>VI. Gli espositori non devono essere luminosi.</p> <p>VII. Gli espositori potranno eventualmente riportare messaggi testuali; tali messaggi dovranno essere esclusivamente inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi.</p> <p>VIII. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.</p> <p>IX. Non sono ammissibili espositori in alluminio anodizzato. Le parti a vista devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina.</p> <p>X. Sono ammessi fino a 2 elementi per ogni singolo esercizio commerciale.</p>	<p>Art. 30 "Porta locandine mobili a leggio"</p> <p>(...)</p> <p>IX. (...) e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 38 del presente Atto Normativo.</p> <p>Art. 31 "Espositori porta oggetti"</p> <p>I. Tali dispositivi espositori sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Essi possono essere concessi solamente alle attività che vendono cartoline, guide turistiche, piante fiori, frutta e verdura, con le modalità previste dal vigente regolamento di Polizia urbana.</p> <p>(...)</p> <p>IV. Per quanto riguarda gli espositori a muro, la sporgenza massima dalla facciata la sporgenza massima dalla facciata dell'edificio non deve superare i 20cm, le dimensioni massime in senso longitudinale i 120cm e il bordo inferiore deve essere collocato almeno a 80cm dal marciapiede. L'altezza massima ammissibile sarà di 180cm.</p> <p>V. Per quanto riguarda gli espositori a terra, gli ingombri massimi al suolo devono rispettare i 60 x 160cm con orientamento longitudinale parallelo alla facciata. L'altezza massima ammissibile sarà di 160cm.</p> <p>VI. Gli espositori non devono essere luminosi.</p> <p>VII. Gli espositori potranno eventualmente riportare messaggi testuali; tali messaggi dovranno essere esclusivamente inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi.</p> <p>VIII. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.</p> <p>IX. Non sono ammissibili espositori in alluminio anodizzato. Le parti a vista devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina.</p> <p>X. Sono ammessi fino a 2 elementi per ogni singolo esercizio commerciale.</p>
--	---

In seduta ... 15/12/13 3
 ha stabilito di sottoporre al
 Consiglio.